

mina tutto il resto? Volete vedere come questo fatto illustra e completa la figura morale e politica di Palizzolo, ve lo dipinge nella sua vera figura di capo banda che compie le sue gesta non per sola vanità, non per sola ambizione, ma anche per fini di lucro?

Malgrado la prova lampante, evidente, indiscutibile, Palizzolo si ostina a negare, ed a giurare e spergiurare, e va a rompersi il muso contro i documenti, e pur di escludere questo incidente si ammazza con le sue stesse menzogne!

Io aveva impresso dei veri elenchi di tutte le menzogne da lui dette nel processo per tutti i punti, ma mi sono avvilito. Non sarebbe bastato—voi che avete seguito il processo lo sapete meglio di me—un mese di discussione ad enumerarle! Farò quindi a suo tempo solo l'elenco delle menzogne principali dette su questo punto, *et ab uno disce omnes!*

Dunque noi dobbiamo provare l'esistenza di questo illecito e losco negozio. Quando l'avremo provato avremo distrutta tutta la pretesa prova del disinteresse di Palizzolo nell'esercizio della sua vita pubblica!

Sì, c'è una forma di affarismo volgare, di chi vende i suoi voti di deputato o di consigliere prima per 10000 lire, poi per 5000, poi per 1000: poi per 50; poi per 25.

Sono questi i piccoli affaristi che non hanno conoscenza del mestiere, che si contentano di poco; poveri untorelli di terza classe!

L'uomo che sa il fatto suo non esercita quella specie di affarismo, egli sale ad una forma più evoluta, più moderna, più abile: sono gratuiti i servigi che egli rende, o meglio sono il corrispettivo della conquista di una posizione politica, poi l'uomo nella posizione conquistata si arrangia, e ne ricava utilità dirette e indirette.

Questa forma di affarismo, sudicia quanto quell'altra, è più pericolosa, perchè meno controllabile. Ed è quella che Palizzolo esercitava, come si dimostra illustrando quella ladreria commessa al Banco, nello affare sulle azioni della Navigazione Generale Italiana, ladreria di cui abbiamo la prova evidente — e che illustra tutti gli altri numerosi punti sospetti della sua vita di pubblico amministratore!

Il Banco di Sicilia

Signori Giurati, è necessario richiamare alla memoria vostra, perchè la cosa possa apparire nitida e chiara, qualche concetto generale: bisogna esaminare il palcoscenico dove il dramma si svolge. Noi ci troviamo al Banco di Sicilia. Che cosa è esso?

Non è un istituto privato, è un istituto pubblico, non è una Banca qualunque, ma un istituto di emissione, autorizzato cioè a stampare e ad emettere, entro certi limiti, dei fogli di carta firmati dal suo Direttore, che acquistano il valore di denaro.

E sapete che funzione delicata sia questa: il Banco fornisce il sangue alla circolazione monetaria, appresta questo strumento—la moneta—al commercio Italiano!

E voi capite ancora in che modo questa delicatissima funzione rechi vantaggio all'istituto: esso con 12 milioni di capitale emette 53 o 54 milioni di biglietti, quindi con 12 milioni di capitale percepisce interessi, come se ne avesse 54 milioni!

Questo enorme vantaggio ha il suo corrispettivo; al Banco le leggi impongono delle rigorose limitazioni nel genere di affari che esso può trattare.

Gli si permette da un lato di trattare affari pel quintuplo del capitale, ma dall'altro esso non può trattare altro genere di negozi, se non quelli che la legge gli consente.

Niente alea, niente giuoco, niente speculazioni rischiose; giuocando il Banco speculerebbe sul denaro degli altri, egli comprometterebbe non solo sè stesso, ma tutti coloro che possiedono i suoi biglietti, e ciò pel fatto che esso ha dalla legge il permesso di mettere in circolazione di questi biglietti sino ad un valore, che non corrisponde al suo capitale, ma ne è molto maggiore!

Sono idee semplici e chiare queste. Il Governo dice: vi permetto di emettere dei biglietti per un valore superiore al vostro capitale, ma d'altra parte voi farete solo queste determinate operazioni!

Dal punto di vista della sua amministrazione, l'istituto è retto da un Direttore Generale nominato dal Governo, coadiuvato da diversi consiglieri d'amministrazione, dei

quali due sono pure nominati dal Governo, gli altri sono eletti con una specie di elezione di secondo grado dal Consiglio Generale, eletto a sua volta da diversi corpi rappresentativi della Sicilia. Funzione del Direttore è, naturalmente, il dirigere, funzione del Consiglio d'Amministrazione è, più naturalmente ancora, l'amministrare, difatti esso amministra insieme al Direttore Generale, che lo presiede.

Noi sappiamo, signori Giurati (già a lungo dovetti intrattenervi su questo) che la lotta s'impegnò tra Notarbartolo e il Consiglio, perchè i consiglieri volevano invadere il campo della somministrazione del credito, il campo della funzione bancaria; e siccome volevano invaderlo per ricavarne vantaggio a sè ed ai loro, il Direttore Generale sorse a difesa dell'Istituto, e fu, dopo varie vicende, rimosso.

Seguì una Direzione Generale più debole che segnò il trionfo dell'influenza e delle pressioni dei Consiglieri di amministrazione.

Parecchi affari furono conseguenza di ciò: ma il negozio dove le tracce delle illecite ingerenze sono più chiare e più precise, dove non v'è possibilità di seria discussione, dove la piaga si manifesta nella sua nudità, è quello sulle azioni della Navigazione Generale Italiana!

Storia delle operazioni sulle azioni della N. G. I.

Io ve ne dirò brevemente, ma spero di riuscire a farvi un quadro così preciso e chiaro ch'esso fino alla più tarda vostra età, che a tutti auguro, vi resterà in mente!

Non quattro gruppi, come ha detto Venturini, perchè ha seguito nell'esposto fattovi la relazione dei censori del 1893 che non è un modello di esattezza, nè di sincerità, ma tre gruppi compongono le 6250 azioni che il Banco di Sicilia acquistò, e negoziò in quel periodo fra il '91, il '92 ed il principio del '93.

E per intenderci bisogna bene distinguere questi tre gruppi perchè tutto il giuoco di Palizzolo e Compagni dal primo giorno, in cui la turpe faccenda venne alla luce, sta nella confusione delle partite. Perciò occorre dividerle nettamente l'una dall'altra!

Il primo gruppo di azioni.

La prima partita, non in ordine cronologico, ma in ordine logico, perchè più chiaramente e sostanzialmente diversa da quella che interessa lo accusato, è composta di 3000 azioni, che furono acquistate e poi rivendute per conto di Laganà e Florio: per conto di Laganà di Napoli colla garanzia della Ditta Florio. Queste 3000 azioni, (notate, perchè anche su queste 3000 azioni, per quanto estranee alla partita nostra, non è esatto quanto affermarono gli avversari desumendolo dalla relazione dei censori) cominciarono ad acquistarsi nel luglio '91 coi denari del Banco, per ordine e conto della ditta Laganà.

Il Duca di Craco, che ora è Direttore Generale, e che allora era Consigliere di Amministrazione governativo, svolse il 28 Dicembre 1891 una interpellanza, nella quale domandò che cos'era quest'intruglio, e gli fu risposto che in esso lo interesse del Banco era salvaguardato, perchè c'era la garanzia di Florio! Ma, signori giurati, le azioni erano state acquistate *fin dal 6 Luglio 1891*, l'interpellanza Craco, che, a quanto si dice, avrebbe fatto montare la mosca al naso a Florio e prodotto la liquidazione della partita è *del 28 Dicembre 1891*, e la lettera di Florio, che costituisce la garanzia del Banco, è *del 6 Gennaio 1892*, perchè, quando si acquistarono le azioni lettera di garanzia non ce n'era, e l'effetto dell'interpellanza, se mai, fu di fare scrivere questa famosa lettera.

E volete vedere quanto tutto ciò è vero? Non solo il semplice confronto della data esclude la pretesa bizza del Florio in seguito alla interpellanza Craco, da poi che Florio scrive invece la lettera sua dopo questa interpellanza, ma noi sappiamo anche la vera ragione per cui quella operazione ebbe termine.

Dopo la interpellanza Craco, del 28 Dicembre 1891, si regolarizzò l'affare con un assegno bancario; si prese la forma dello *check* per economia di tassa di bollo, e si appoggiò questo *check* col pegno delle azioni. Lo *check* a dieci giorni scade la prima volta il 9 Gennaio, e, rinnovato tornò a scadere il 19 Gennaio.

Alla scadenza però succedeva un pasticcio, perchè lo *check* è un titolo che per sua natura, rappresentando un

ordine di pagamento su fondi realmente esistenti, non si rinnova, si riscuote; lo *check* che si rinnova è una contraddizione in termini, nasceva quindi la necessità di versare lo ammontare ogni dieci giorni, per scontare il giorno dopo il nuovo *check*. Ciò non convenne a Laganà, il quale si vedeva costretto a tener pronto ogni dieci giorni la somma dovuta, e preferì che si vendessero le azioni e si liquidasse l'affare! Anche in questo negozio dunque nessuna garanzia costituita fin dal suo inizio: la garanzia si costituì dopo l'interpellanza Craco, e forse per effetto di essa!

Venturini, nell'idea di magnificare queste gloriose speculazioni bancarie (perchè mai la difesa di Palizzolo sente questo bisogno?) ci ha detto come in questo affare durato soli 19 giorni il Banco avrebbe guadagnato 19000 lire!

Se egli avesse riflettuto un momento non avrebbe fatto così enorme affermazione, perchè si sarebbe accorto che, secondo quanto egli asserisce, il Banco ci avrebbe guadagnato 1000 lire al giorno, il che darebbe un interesse corrispondente al quaranta per cento e più sul capitale impiegato. Assurdo, che basta a dimostrare come l'assunto sia erroneo!

E l'errore sta in questo che quella parte dell'operazione che fu resa quasi regolare mediante lo sconto degli *check*, durò 19 giorni, ma lo impiego del danaro del banco durava invece irregolarmente da sei mesi. Così gl'interessi cominciarono a decorrere a favore dell'istituto sin dal Luglio 1891; benchè gli *check* non siano durati che dal 1 al 19 Gennaio 1892!

In sostanza, in questa prima operazione abbiamo l'irregolarità dell'acquisto, poi la tarda regolarizzazione, poi il tentativo di mistificazione, quando si è detto che l'operazione, ut. n. al Banco, fu troncata dalla interpellanza Craco!

E la mistificazione si è tentata, seguendo la relazione dei censori, per venirvi a dire che Palizzolo e compagni facevano cosa utile pel Banco, mentre gli altri, colle loro fissime rigoriste di rispetto alla legge, erano quelli che lo danneggiavano!

Il secondo gruppo.

La seconda partita, sempre per ordine logico, perchè cronologicamente essa è più antica, riguarda 1600 azioni delle rimanenti 3250. Queste 1600 azioni furono acquistate in un colpo solo, durante la terza decade di aprile 1891, acquistate coi denari del Banco, si capisce!

E notate, signori giurati, hanno questo di specialmente elegante, che furono acquistate per una somma che era superiore al corso di borsa, del giorno in cui erano comprate, della miseria di L. 23850; sicchè il Banco cominciò col pagare 24000 lire di più di quanto le azioni valessero nel giorno in cui furono acquistate!

E dall'Aprile al Giugno le azioni restarono così, scritturate nei libri come acquistate per conto della Direzione Generale, in maniera che il loro proprietario rimase incerto!

Però nel Giugno 1891 l'operazione fu regolarizzata *per la forma!*

Si pigliarono quattro teste di legno: Anfossi, Trabucco, Occhipinti e un altro, un Ingrassia, e si scontarono, o meglio si finsero di scontare, quattro cambiali, che avevano il complessivo valore delle L. 568000, e che rappresentavano il prezzo pagato dal Banco per l'acquisto di queste azioni. Le azioni, poi, si depositarono in appoggio a questi cosiddetti sconti.

Dopo di che quà si è venuto tranquillamente a dire: « si sono scontate cambiali con appoggio di titoli » Non si è scontato nulla, in realtà! Nessuna commissione di sconto avrebbe accordato 570000 lire con quelle quattro firme, le quali non avevano valore; ma, quando si finse di scontare le cambiali, il Banco aveva già messo fuori da due mesi i quattrini, e da due mesi esso possedeva solo le azioni acquistate; non si sapeva per conto di chi!

Cosa restava a fare? Si poteva chiudere la stalla quando da due mesi erano usciti i buoi? Che responsabilità assunse la commissione di sconto, se effettivamente non essa accordò i quattrini, ma essi s'erano erogati prima?

Si sono creati dei pezzi di carta sotto forma di cambiali per regolarizzare nella forma la operazione, e Nica-

stro, il Direttore della Sede, ha scritto: « *in omaggio agli ordini della S. V.* ho fatto questo sconto ».

Questa la seconda operazione sulle azioni della N. G. I. la quale per metà figura di appartenere a Salvatore Anfossi, poichè a Salvatore Anfossi con firme di Occhipinti e Trabucco sono intestate due cambiali, una di 147000 lire, l'altra di 145000, a lui figurano quindi fatti i due sconti per 292000 lire!

E all'epoca in cui Biagini fece la ispezione sapete quale era la posizione relativamente a questa partita, poichè anche questo bisogna sapere! a quell'epoca le azioni depositate erano di un valore di borsa inferiore a quello delle cambiali per L. 63050. C'era, nel linguaggio tecnico, una *scopertura*, cioè le azioni che garentivano il debito rappresentavano un valore inferiore al credito del Banco per L. 63050. E ancora, signori giurati, non erasi deciso il rinnovo delle Convenzioni Marittime, le quali potevano benissimo non venire rinnovate, e in tal caso le azioni sarebbero cadute a basso prezzo, e il Banco avrebbe inesorabilmente perduto i suoi capitali!

Sicchè in questa seconda operazione sono notevoli in primo luogo l'acquisto irregolare, poi la regolarizzazione puramente *di forma*, e in ultimo che per 300000 lire circa figura nell'operazione Anfossi, e il cosiddetto sconto delle cambiali è fatto a lui, a Salvatore Anfossi!

Il terzo gruppo.

E veniamo ora al terzo gruppo che ci riguarda più da vicino: sono le altre 1650 azioni che furono acquistate in varie epoche, dal 23 luglio 1891 al 30 giugno 1892; complessivamente si spese per l'acquisto dal Banco, perchè era il Banco che pagava, la somma di L. 467600 la quale fu tutta scritturata a « debitori diversi », sempre in diverse epoche.

Furono dunque queste 1650 azioni acquistate coi denari del Banco, scritturate per conto terzi, poi ad un certo punto le azioni si andarono vendendo, si realizzarono degli utili, e questi utili e i dividendi ottenuti nel frattempo dalla Navigazione Generale Italiana, meno gli interessi lasciati al Banco, invece di essere messi nella

cassa del Banco, furono dati a persone delle quali i nomi vennero a galla, solo quando si era realizzato il guadagno!

Operazione semplice, facile, operazione contrattuale non compresa nel Codice Civile, ma ben definita dal Codice Penale. Si trattava di denari guadagnati con un giuoco fatto dal Banco sulle azioni, e che, quando il giuoco diede un guadagno, si intascano da altri.

Si trattava di 1650 azioni di cui 850 furono poste al nome di Luigi Di Bartolo, e a Luigi Di Bartolo sul prezzo di vendita di queste azioni si dette un utile netto di L. 22658,05.

Delle altre 800 azioni, 500 furono pure vendute, ricavendosi l'utile di L. 15253,37 che fu attribuito al nome di Anfossi, altre 300 vedremo come furono regolarizzate.

Insomma Anfossi e Di Bartolo sui guadagni prodotti da questo giuoco percepirono L. 38191,42, al Banco non si lasciarono che gl'interessi in L. 16118,20.

Così si tenta una nuova mistificazione quando si afferma che di fronte alle L. 30 mila di Anfossi e Di Bartolo il Banco guadagnò L. 90000.

Queste L. 90000 sono gl'interessi ricavati dal Banco sul prezzo di tutte le 6230 azioni, e noi non sappiamo quanto su tutto quel complesso fu il guadagno che venne distratto a favore di altri!

Noi sappiamo solo che nelle ultime 1350 azioni, si lasciarono 16000 lire al Banco, e 38 mila lire si attribuirono ai nomi di Anfossi e Di Bartolo: se dobbiamo giudicare del resto con una proporzione la cosa diventa grave! Alle lire 90000 percepite dal Banco dovrebbero rispondere circa 200 mila lire attribuite ad altri!

Le 300 azioni residue furono il 10 gennaio '93 regolarizzate, al solito per la forma, con un'altra cambiale a firma di Anfossi e Trabucco per L. 78000: anche qui si tratta di quattrini che erano stati erogati da lunga pezza, e lo sconto della cambiale non fu che una lustra!

Che cosa è questa operazione sulle azioni che costituiscono questo terzo gruppo? Venturini ha detto: E' un riporto, ma che non ne ha tutti gli estremi. Ecco, bisogna intendersi su questo modo di dire!

Se dite che non ha tutti gli estremi nel senso che *manca di tutti*, siamo di accordo perchè l'operazione di cui si tratta non ha infatti nessuno degli estremi del ri-

porto. Se dite che ha qualcunò di quegli estremi non siamo più d'accordo.

Che cos'è un riporto? Ce lo dice il codice di commercio. E' una doppia vendita che contemporaneamente si fa, d'indole commerciale. Io possiedo — mettiamo — titoli di rendita o azioni commerciali; non me ne voglio spogliare definitivamente, ma mi occorre del danaro. Mi ricorda uno più ricco di me, e gli dico: « Lei, che ha tanti quattrini, faccia questo affare: Io le vendo 10 mila lire di rendita, ad esempio per 190000 lire; lei però me la rivende a fine mese per 191000 lire; sicchè io ho subito i quattrini che mi occorrono, senza realmente spogliarmi dei titoli, e il suo guadagno è questo migliaio di lire di differenza. Lei per sua garanzia ha la rendita di cui le si trasferisce la proprietà e la mia obbligazione di ricomprarla a fine mese. E' una cosa semplice e lecita!

La seconda vendita dunque deve essere fatta per epoca determinata e per un prezzo certo e determinato. Non ci è nemmeno bisogno di dire che certa deve essere la persona, che vende e a cui si rivende—la persona che fa il riporto!

Qua invece niente termine, che pure è essenziale in questa materia, perchè il corso dipende dal termine. Niente di tutto quello che compone il riporto. Il Banco comprava: ma rivendeva esso ad una data, e a un prezzo determinato? No! nè termine, nè prezzo.

Ma c'è di peggio! Mancava, perchè ci fosse il contratto di riporto, o anche qualsiasi altro contratto, la persona dell'altro contraente! Era il Direttore Generale che ordinava direttamente alla sede di Milano di comprare! Questo solo figura nei libri del Banco. I nomi di coloro che risultavano dalla corrispondenza del Direttore Generale non si facevano nei libri, nè potevano farsi, perchè erano dei prestanomi che non valevano cinque lire!

Quindi nè la forma, nè la sostanza del riporto. Di tutt'altro si trattava. Si trattava di un affare fatto coi quattrini del Banco a beneficio altrui!

E quella requisitoria, monumento di logica, del Procuratore Generale di Palermo ha sul proposito alcuni sbalorditivi argomenti, che non mi posso tenere dal riferirvi.

Essa in linea di fatto constata, con l'aria di chi fa una scoperta decisiva, che si fecero altre operazioni simili a

quelle sulle duecento azioni per le quali—come vedremo—si è potuto dimostrare con documenti—che appartenevano a Palizzolo. E che perciò? Vuol dire che l'imbroglio non fu per le sole duecento azioni, ma per un numero maggiore!

Per il Procuratore Generale ciò sarebbe una specie di attenuazione! Secondo il suo modo di vedere lo imbroglio commesso per otto mila lire si chiama furto, ma se si tratta di somme molto maggiori allora si entra forse nella *conquista*, che non è più *punita* dal codice penale!

E non è tutto. Per dire che non c'è peculato, il Procuratore generale, che pure è giurista quasi illustre, si riferisce nientemeno che alla opinione del Biagini: « tanto è vero—scrive—che Biagini ha detto che c'è un pagamento senza titolo, ma non ha detto che ci fu un peculato ».

Ma Biagini ha semplicemente constatato il fatto, e noi vedremo con quali parole. Le definizioni giuridiche spetta a voi darle, Procuratore Generale, non a Biagini! E la requisitoria afferma che l'acquisto di queste azioni non è consentito agli Istituti di emissione, e — sentite! — *può loro essere permesso solo per conto di terzi, sia pure con operazione di riporto*. Parole testuali!

Che cosa significa ciò? Non significa nulla, perchè se non è consentito non può essere loro *permesso*. E' evidente. il Banco non può fare che le operazioni che gli sono consentite dallo statuto, quindi le non consentite non può farle!

Ma passiamo oltre; che cosa significa che l'acquisto può essere permesso *per conto terzi*? Significherebbe questo: il Banco coi suoi quattrini, per conto suo non può acquistare azioni, ma può farne, sempre coi suoi quattrini, acquisto per conto altrui!

Non ci mancherebbe altro! Sarebbe un bel mestiere quello del Banco! Siamo già nel *non senso*. Ma Cosenza aggiunge: « sia pure con operazione di riporto ». E' qui non siamo più in materia bancaria, ma in materia giuridica, dove il Procuratore Generale ha il dovere professionale di essere competente. Un Procuratore Generale deve conoscere, almeno, la legge, e sapere che quando si acquista con riporto, si acquista per conto proprio, perchè uno degli effetti del riporto è di trasferire la pro-